

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2178/84 DEL CONSIGLIO**del 23 luglio 1984****recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 171/83 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio, sulla base dei pareri scientifici disponibili, in particolare della relazione presentata dal comitato scientifico e tecnico per la pesca, fissare le misure di conservazione necessarie per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 1 del regolamento precitato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 171/83⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1637/84⁽³⁾, definisce un regime generale in materia di catture e di sbarchi delle risorse biologiche presenti nelle acque comunitarie;

considerando che è opportuno precisare il metodo di misurazione dei granchi e delle grancevole;

considerando che è possibile applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 171/83 per l'introduzione della stagione di chiusura della pesca degli spratti e delle aringhe in talune acque del Regno Unito e che può ormai essere soppressa la disposizione specifica che regolava questa operazione;

considerando che è opportuno prevedere una maggiore flessibilità nell'applicazione di misure nazionali che rispondono a maggiori esigenze di conservazione delle

specie, in conformità della legislazione comunitaria e della politica comune della pesca, e che si applicano soltanto ai pescatori dello Stato membro interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 171/83 è così modificato:

1) il testo dell'articolo 11, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:

• 4. La dimensione di un pesce è misurata dalla parte anteriore della testa sino all'estremità della pinna caudale.

La dimensione degli scampi e degli astici è espressa in lunghezza del cefalotorace, misurata parallelamente alla linea mediana dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine distale del cefalotorace, e in lunghezza totale, misurata dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. Si considera che gli scampi e gli astici abbiano una dimensione inferiore a quella normale se la lunghezza del cefalotorace o la lunghezza totale è inferiore alla lunghezza minima specifica.

La dimensione dei granchi è espressa in larghezza massima del cefalotorace, misurata perpendicolarmente alla linea mediana del cefalotorace.

La dimensione delle grancevole è espressa in lunghezza del cefalotorace, misurata lungo la linea mediana iniziando tra le punte del rostro fino al margine distale del cefalotorace.

La dimensione di un mollusco è data dal diametro maggiore della conchiglia.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 13. 6. 1984, pag. 1.

Quando vengono sbarcate soltanto le parti dorsali degli scampi, la lunghezza degli stessi può essere espressa come lunghezza del dorso. In tal caso questa è misurata in millimetri iniziando dal bordo anteriore del primo segmento del dorso sino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. Il dorso è misurato in piano, senza distendere i segmenti. » ;

2) l'articolo 15 è modificato come segue :

- a) il paragrafo 2 è soppresso ;
- b) i paragrafi 3 e 4 diventano, rispettivamente, i paragrafi 2 e 3 ;

3) il testo dell'articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« Il presente regolamento lascia impregiudicate le misure tecniche nazionali che vanno al di là delle esigenze minime da esso fissate, riguardanti esclusivamente i pescatori dello Stato membro interessato

e intese sia a garantire una migliore gestione e una migliore utilizzazione dei pesci, crostacei e molluschi, in modo da limitare la quantità e migliorare la qualità delle specie catturate, sia a stabilire misure specifiche non previste dal presente regolamento per le specie e le zone interessate, purché siano compatibili con il diritto comunitario e conformi alla politica comune della pesca. » ;

4) all'allegato VI, per l'astice (*Homarus gammarus*) della regione 2, eccettuato lo Skagerrak e il Kattegat, la dimensione minima di « 26 cm lunghezza totale » è sostituita dalla dimensione minima di « 24 cm lunghezza totale » ;

5) l'allegato VII è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. O'KEEFFE